

Simboli e segni religiosi nella realtà giuridica spagnola^{1*}

José T. MARTÍN DE AGAR — Pontificia Università della Santa Croce

1. La libertà religiosa come primo e fondamentale principio di un giusto trattamento del fattore religioso

2. Casi riguardanti l'uso di abbigliamento religioso

Il velo islamico nella scuola

Il velo islamico e i documenti di identità personale

Gli indumenti religiosi nell'ambito lavorativo

3. Presenza di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche

Il crocifisso nelle aule

4. Conclusioni

1. La libertà religiosa come primo e fondamentale principio di un giusto trattamento del fattore religioso

Quando il diritto ecclesiastico viene inteso e definito come *legislatio libertatis*, si intende segnalare il nucleo e la funzione di questo speciale ramo del diritto statale, il principio guida di tutta l'attività e intervento dello Stato in materia di religione. Questa libertà che il diritto ecclesiastico intende disciplinare, altra non è che la libertà religiosa in tutti i versanti in cui essa si esplica. Anche quando quella definizione possa essere giudicata incompleta, bisogna non dimenticare che gli altri fattori, criteri, argomenti o tematiche che di volta in volta occupano l'attenzione dell'ecclesiasticista si collocano e affrontano in funzione e per riferimento all'esercizio della libertà religiosa.

Questa premessa, che a prima vista può sembrare ovvia, mi è parsa comunque occorrente dal momento che non di rado, pur partendo dall'affermazione incondizionata del primato della libertà di religione, si tende poi a dissociare da questa il discorso su altri argomenti e problemi; specie attraverso uno sviluppo parallelo e per così dire 'autonomo' del tema della laicità statale, che finisce per essere vista come una sorta di valore alternativo o concorrente della libertà religiosa, quasi che ne avesse una qualità ideologica e fondante di pari portata e simmetrica. Una sorta di libertà

* Intervento al Seminario di Studi 'Pietro Gismondi' su **Identità culturale ed elemento religioso. Simboli e segni**, organizzato dalla Cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Roma Tor Vergata, Roma, 29 marzo 2007, C.N.R. – Aula Marconi (*pro manuscripto*).

religiosa dello Stato, alla quale esso potrebbe richiamarsi quale criterio per stabilire le possibilità e i limiti delle concrete espressioni della vita religiosa dei cittadini.

Un percorso concettuale di questo tipo ci si trova spesso nell'affrontare il tema dei segni e simboli religiosi, la loro presenza, il loro uso.

Un discorso sulla laicità, proprio perché si tratta di un concetto per certi versi ancora abbastanza indeterminato e inafferrabile, si presta meglio a ospitare al suo seno considerazioni sui fenomeni migratori e l'incontro di civiltà, identità, pluralismo e valori comuni, religioni tradizionali e minoranze religiose, ecc. Senza negare l'arricchimento che una tale impostazione può apportare, mi sembra che però un discorso di questo tipo non deva perdere di vista che la posta in gioco è in fondo l'esercizio della libertà da parte dei cittadini e delle comunità religiose.

La dottrina spagnola scorge la positiva espressione della laicità dello Stato nel comma costituzionale dove si dice che "nessuna confessione avrà carattere statale" (art. 16.3)³, che revoca esplicitamente il confessionismo precedente. Da qui prendono le mosse le analisi e gli approfondimenti sui concetti analoghi di aconfessionismo, neutralità e infine laicità dello Stato.

In maniera simile alla Corte Costituzionale italiana, anche il Tribunal Constitucional spagnolo ha elaborato una dottrina sulla laicità più che altro, com'è logico, di portata pratica. Accogliendo segnalazioni della dottrina esso già nel 1981 stabilì che le libertà di pensiero e di religione insieme al non confessionismo di Stato esigono la neutralità delle istituzioni, specie della scuola pubblica, senza pregiudizio dell'insegnamento religioso che i genitori hanno diritto di scegliere e della libertà delle scuole private⁴. Questa neutralità statale costituisce un "presupposto della convivenza pacifica fra le diverse fedi religiose presenti" nella società⁵. Da allora in diversi passi la Corte spagnola ha stabilito che la aconfessionalità significa tra l'altro:

² Cf. I. MARTÍN SÁNCHEZ, *El derecho a la formación de la conciencia y sus garantías constitucionales en el ordenamiento español*: IDE (1999) I, p. 450-544; G. MORENO BOTELLA, *Libertad religiosa y neutralidad escolar*: REDC (2001) p. 173-218. Sul rapporto libertà religiosa e laicità vedi José T. MARTÍN DE AGAR, *Libertà religiosa, uguaglianza e laicità*: IE (1995) p. 199-215.

³ Ripreso nella Legge Organica sulla Libertà Religiosa (LOLR) del 1980 (art. 1.3).

⁴ Sentenza del Tribunale Costituzionale (STC) 5/1981, 13.II.1981, fundamento jurídico (fj) 9. Questa neutralità delle scuole impone ai docenti "l'obbligo di rinunciare a qualsiasi tipo di indottrinamento ideologico", nel rispetto della libertà delle famiglie che non hanno voluto o potuto scegliere per i loro figli una scuola "con un orientamento ideologico definito ed esplicito" (ivi).

⁵ STC 177/1996, 11.XI.1996, fj9: "cuya [del Estado] neutralidad en materia religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas

- che non si può permettere “che i valori oppure interessi religiosi si ergano a parametri della legittimità o giustizia delle norme e atti dei poteri pubblici”⁶;
- nemmeno sarebbe permissibile “qualsiasi tipo di confusione fra le funzioni religiose e le funzioni statali”⁷;
- in senso positivo il Tribunale sostiene che, “l’indole non confessionale dello Stato non comporta che il credo oppure i sentimenti religiosi della società non possano essere oggetto di protezione. Lo stesso art. 16.3 della Costituzione, mentre afferma che nessuna confessione avrà la qualifica di statale dichiara pure che i poteri pubblici terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola”; d’altronde il rispetto delle credenze appartiene alle basi della convivenza civile e può essere esigito⁸.
- la neutralità statale è in funzione della libertà religiosa, e proprio a tutela delle manifestazioni religiose in cui si esprime, genera un dovere di cooperazione dello Stato con le confessioni che decanta in una “aconfessionalità o laicità positiva”⁹.

existentes en una sociedad plural y democrática (art. 1.1 CE)”.

⁶ STC 24/1982, 13.V.1982, fj1.

⁷ Ivi. Contemporaneamente la sentenza considera principi básicos del sistema ecclesiastico spagnolo quelli di libertà e di uguaglianza; il primo segna una sfera di libertà, uno spazio di libera attività senza coazione di sorta, “dimodoché lo Stato vieta a sé stesso di porsi in concorrenza ai cittadini in qualità di soggetto di atti o atteggiamenti di segno religioso”; il secondo “è conseguenza del principio di libertà” religiosa, esige l’uguale godimento di questa libertà e vieta qualsiasi differenza di trattamento giuridico basata sulle scelte religiose dei soggetti del diritto (ivi).

⁸ Auto (Ordinanza) del TC 180/1986, 21.II.1986, fj2: “El carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de protección. El mismo art. 16.3 de la Constitución, que afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, afirma también que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Y, por otra parte, la pretensión individual o general de respeto a las convicciones religiosas pertenece a las bases de la convivencia democrática que, tal como declara el preámbulo de la Norma Fundamental, debe ser garantizada”.

⁹ “Se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el apartado 3 del mencionado art. 2 L.O.L.R., según el cual «Para la aplicación real y efectiva de estos derechos [los que se enumeran en los dos anteriores apartados del precepto legal], los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros, bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos». Y como especial expresión de tal actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, en sus plurales manifestaciones o conductas, el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de neutralidad (SSTC 340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de noviembre), considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener «las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», introduciendo de este modo una idea de

2. Casi riguardanti l'uso di abbigliamento religioso

In Spagna, come qui, i casi sul nostro tema arrivati nei tribunali sono soprattutto di due tipi, quelli sull'uso di certi indumenti per motivi di religione e quelli sulla presenza di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche. L'ambito scolastico è quello in cui più frequentemente si sono posti i problemi, ma non l'unico poiché anche in campo lavorativo si sono avverate situazioni di conflitto.

Il velo islamico nella scuola

I casi più noti in cui l'uso dello *hiyab* o velo islamico è stato oggetto di controversia sono accaduti in alcune scuole della Comunità autonoma di Madrid. Nel 2001, la famiglia di Fatima Elidrissi, una tredicenne musulmana, volendo inviarla alla scuola fece domanda all'autorità scolastica del distretto; questa, non trovando posto per lei in una scuola pubblica, la inviò in una scuola delle Suore della Concezione; queste però avvertirono il padre che la ragazza doveva portare l'uniforme, ma il padre non voleva che la ragazza andasse a scuola con l'uniforme e così non iniziò la scuola. L'autorità e le suore, come soluzione, le proposero di arrivare col velo fino alla scuola, dove avrebbe trovato un posto adatto per cambiarsi e indossare l'uniforme, ma il padre preferì non inviarla a scuola anche perché si trattava di una scuola cattolica e lui aveva chiesto una pubblica, così per vari mesi la minore rimase a casa. L'autorità scolastica allora, la inviò provvisoriamente in una scuola pubblica dove si recava indossando il velo; ma qui la direttrice guardava il velo come un segno di discriminazione della donna e cercava di impedirne l'uso entro la scuola. L'autorità scolastica regionale però le impose di accettare la ragazza a scuola poiché:

- a) non c'è nessuna proibizione o divieto sul porto di segni religiosi, o altri, né nella legge né nei regolamenti e norme di comportamento nelle scuole;
- b) nel conflitto il diritto allo studio si deve ritenere prevalente;
- c) il porto di segni rientra nella libertà religiosa garantita e protetta agli studenti da tutte le norme applicabili al caso: LOLR (1980) art. 2.1, Legge Organica sulla Qualità dell'Insegnamento (2002) art. 2.2¹⁰.

Peraltro la presenza in quella e in altre scuole di ragazze col velo non aveva suscitato nessun problema¹¹.

aconfesionalidad o laicidad positiva que «veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales» (STC 177/1996) (STC 46/2001, 15.II.2001, fj4).

¹⁰ Che riprende quanto disposto in precedenza dal Real Decreto 732/1995, 5.V.1995, art. 16.1:

In verità, per impedire di indossare il velo, non si vede una ragione così forte che deva prevalere sulla libertà religiosa (o semplicemente personale) della studentessa, specie nelle scuole pubbliche dove non c'è obbligo di uniforme, e così ragiona la dottrina maggioritaria¹². Non mancarono tuttavia voci che, richiamandosi alla doverosa neutralità della scuola pubblica, pretendevano l'esclusione da essa dello *hiyab*. Commentando il caso sotto questo aspetto dice Cañamares che "la neutralità come principio ispiratore dell'agire dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, si deve interpretare come presupposto dell'esercizio diritto alla libertà religiosa dei cittadini"¹³; nel caso –penso– a mettere a rischio la neutralità della scuola era stata la preside volendo imporre alla famiglia della ragazza le sue personali opinioni sul velo islamico¹⁴.

Nel marzo del 2003 anche all'Escorial, vi fu il caso, del tutto simile, di due sorelle (Maiem e Khadija) di famiglia marrochina assegnate una alla stessa scuola di suore della Concezione, e la minore ad una scuola elementare pubblica. Il padre non voleva che la Khadija andasse a scuola vestita con l'uniforme, ma le suore le offrirono di poterlo indossare arrivando alla scuola facilitando un luogo adatto per cambiarsi, e la famiglia accettò. La stampa informa pochi mesi dopo del buon esito di queste soluzioni, osservando che le ragazze hanno poi liberamente deciso di non indossare il *foulard* entro la scuola ma sì fuori di essa.

Un problema dentro del problema è la permissione o meno del velo nelle lezioni di ginnastica e altre in cui l'uso può compromettere la sicurezza della studentessa o di altri. La questione è stata anche motivo di assenteismo a tali lezioni da parte di ragazze musulmane¹⁵. Nel primo dei casi studiati pur essendo stata ammessa alla scuola

¹¹ "I compagni di Fatima ritengono esagerato che un fazzoletto possa molestare a nessuno", così intitola ABC del 19 febbraio 2002 la notizia dell'ammissione definitiva della ragazza nel Liceo pubblico; i ragazzi intervistati non vedono problema in una scuola dove ciascuno veste come sceglie. Si sottolinea come nelle città autonome di Ceuta e Melilla le ragazze musulmane sono maggioranza e vanno a scuola (anche cattoliche) col velo senza che vi sia nessun problema.

¹² Vedi A. MOTILLA, *El problema del velo islámico en Europa y en España*: ADEE (2004) p. 107-111.

¹³ S. CAÑAMARES, *Empleo de simbología religiosa en España*: OLIR, aprile 2005, p. 11.

¹⁴ La Ministro di Educazione criticò la decisione dell'autorità regionale di autorizzare il velo in aula, pretendendo che il velo contraddice norme di convivenza nella scuola cui tutti –specie gli immigrati– si devono adeguare; il Ministro del Lavoro in termini simili a quelli della direttrice, lo ritiene segno di discriminazione e sottomissione della donna; esponenti della comunità islamica rifiutarono vivamente questa interpretazione dello *hijab*.

¹⁵ Qui il problema del vestito si intreccia con altri come la presenza di ragazzi e ragazze nelle lezioni di ginnastica e di nuoto o quelli che pongono gli specifici contenuti di alcune materie, come

pubblica, il Consiglio di scuola decise che Fatima non poteva portare il velo nelle lezioni di ginnastica per motivi di sicurezza, poiché tenuto fermo con degli spilli. In una scuola di Almeria si pose anche il problema ma la professoressa di ginnastica si mostrò disponibile a che la ragazza oltre la tuta portasse anche il velo.

Per quanto riguarda l'uso di indumenti religiosi da parte degli insegnanti, non sono stati segnalati casi. In Spagna non ci sono proibizioni specifiche sull'abbigliamento dei funzionari (tranne quelli tenuti alla divisa): basta che sia corretto e degno senza riguardo al significato religioso che possa avere. La neutralità della scuola pubblica peraltro non vieta ai docenti la manifestazione, anche nel modo di vestire, delle loro scelte religiose o di altro tipo, anche perché è inevitabile; vieta soltanto l'indottrinamento in quanto abuso della propria posizione di autorità a danno dei diritti degli alunni¹⁶, mentre non vi sia prevaricazione la manifestazione esterna del loro credo rientra nella normale espressione della persona e del pluralismo religioso esistente nella società¹⁷: la neutralità scolastica (come pure quella dello Stato) non costituisce un valore a sé, bensì di presupposto e garanzia della libertà altrui.

Aggiungiamo che la dottrina commenta per lo più in senso critico le limitazioni imposte sia agli studenti che ai professori in altri paesi, come la Francia¹⁸ o la Svizzera¹⁹, e le decisioni della Corte Europea di Diritti Umani sull'argomento²⁰.

l'educazione sessuale, su questo argomento si è solito riferire la sentenza del TSJ de Cantabria 2271/1997, del 23.III.1997, che –pur riconoscendo il rilievo morale della materia– stabilisce un drastico limite al diritto dei genitori sull'educazione dei figli in favore “degli altri agenti della comunità educativa” e del “progetto educativo della scuola pubblica”, svuotando a mio parere la facoltà di scelta dei genitori (fj19).

¹⁶ Vedi nota 3.

¹⁷ S. CAÑAMARES, *Libertad Religiosa Simbología y Laicidad*, Thomson-Aranzadi 2005, p. 48-51.

¹⁸ Prima e dopo la *Loi* 2004-228 del 15.III.2004 e la *Circulaire* del Ministero de *l'éducation nationale* del 18 maggio seguente per l'attuazione di detta Legge, nella quale si ricorda che la neutralità proibisce tra l'altro agli insegnanti di portare qualsiasi segno religioso, anche discreto (2.3).

¹⁹ Anche la Germania, soprattutto prima della decisione del Tribunale Costituzionale Federale del 30 luglio 2003. Vedi in merito, A. LÓPEZ-SIDRO, *Despido improcedente de una dependienta de grandes almacenes por llevar velo islámico. (comentario a la resolución del tribunal constitucional federal alemán de 30 de julio de 2003 (1 bvr 792/03): «Revista general de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado»* (octubre 2003).

²⁰ Come ben dice A. MOTILLA, “La relevancia que la Constitución da a la dignidad de la persona, los derechos individuales y el libre desarrollo de la personalidad... y la interpretación que el Tribunal Constitucional (TC) hace de los principios de aconfesionalidad del Estado y de cooperación, que conjuntamente convergen en un sistema jurídico de ‘laicidad positiva’, hace que la neutralidad de la escuela pública pueda ser compatibilizada con el derecho de los profesores a la manifestación de

Il velo islamico e i documenti di identità personale

Come in altri paesi, anche in Spagna sembra siano sorti alcuni problemi attorno allo *hiyab* nelle fotografie per i documenti di identità. Le norme spagnole sostanzialmente esigono, come di logica, che le fotografie presentate per il Documento Nazionale di Identità (DNI) o per il Passaporto consentano l'identificazione della persona. A tale scopo normativa sulla carta di identità espressamente richiede che nella fotografia appaia il viso della persona "di fronte e con il capo scoperto" (Real Decreto 2002/1979, art. 1.1)²¹. Più ampia ma anche possibile fonte di conflitti è la normativa riguardante il Passaporto, che richiede una fototessera a colori della faccia del richiedente "di fronte, senza occhiali scuri o qualsiasi altro indumento che renda impossibile la identificazione della persona" (RD 896/2003, 11.VII.2003, art. 4.1,c).

Su questo tema dell'accettazione di fotografie di donne col velo, non si hanno notizie di conflitti arrivati ai tribunali ma, come segnala Cañamares²², sì al Difensore del popolo nei cui rapporti annuali emergono casi in cui è stata negata la Carta di Identità ad alcune spagnole di religione islamica perché nelle foto apparivano col velo; risultato di queste lagnanze è che il rapporto del 1994 conteneva la Raccomandazione ai Ministeri dell'Interno e di Giustizia di venire incontro alle difficoltà di compiere i relativi regolamenti per motivi religiosi. I Ministeri citati, sulla base di un documento del Servizio Giuridico, del 1987, per il quale "coprire i capelli non è decisivo né di grande rilievo", risposero che, seguendo tale criterio, "alle donne islamiche, nelle pratiche relative al documento nazionale di identità si ammettono fotografie in cui appaiono con i capelli coperti"; non invece se, come in certi casi denunciati, "sono anche coperti mento, fronte, orecchi e buona parte delle guance" poiché allora la finalità di identificazione del documento viene compromessa²³. V'è da sperare che questa flessibilità sussista anche dopo la promulgazione nel dicembre 2005 di una nuova normativa che richiede "una fotografia recente a colori del viso... presa di fronte

sus creencias religiosas de una manera menos restrictiva al derecho mencionado que los ordenamientos francés y suizo" (*El problema del velo...*, cit. p. 117). Cf. S. CAÑAMARES, *Libertad Religiosa Simbología...*, cit., p. 171-176; J. MARTÍNEZ TORRÓN, *Los límites a la libertad de religión y de creencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: «Revista general de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado»* (mayo 2003), p. 37-40.

²¹ Come già disposto dal Decr. 196/1976, 6 febrero 1976, art. 5.

²² *Empleo de simbología...*, cit., p. 16.

²³ Defensor del Pueblo, Informe anual de 1994, I, p. 38-39.

col capo completamente scoperto e senza occhiali scuri o qualsiasi altro indumento che possa impedire o rendere difficile l'identificazione della persona"²⁴.

È comunque significativo l'approccio al problema dal punto di vista della libertà di religione nelle sue manifestazioni concrete, il cui unico limite è l'ordine pubblico protetto dalla legge²⁵; questo esige soltanto che le fotografie non siano carenti al punto di vanificare il loro scopo di riconoscimento e identificazione della persona; soltanto in questa misura può risultare, dalle relative norme, una restrizione di quella libertà fondamentale. Diversamente che in altri paesi, come la Francia o la Turchia, non si pretende opporre alla libertà religiosa una laicità statale che, al di là delle considerazioni teoriche, rischia di costituire un limite discrezionale se non arbitrario della libertà²⁶; in questa come nelle altre fattispecie sembra preferibile il criterio della massima libertà possibile con le minime limitazioni necessarie²⁷.

Gli indumenti religiosi nell'ambito lavorativo

Con meno frequenza sono arrivati ai tribunali problemi relativi all'uso di abiti religiosi in ambiente di lavoro; su questo piano i conflitti vedono da una parte la libertà religiosa del lavoratore e dall'altra quello che in generale si può chiamare la libertà di impresa, cioè del datore di lavoro di organizzare l'attività in oggetto nella forma che ritiene più efficiente e proficua; ma questa visione rischia di essere troppo semplicista

²⁴ Real Decreto 1553/2005, 23.XII.2005, art. 5.1 b).

²⁵ Secondo il TC, l'ordine pubblico in quanto unico limite della libertà religiosa non può venire interpretato come "una clausola aperta alla quale ancorare semplici sospetti riguardo futuri comportamenti possibili e le loro ipotetiche conseguenze" ossia "nel senso di una clausola preventiva di fronte ad eventuali rischi, poiché in tal caso essa stessa si trasforma nel pericolo più sicuro per l'esercizio di questo diritto di libertà. Una comprensione della clausola di ordine pubblico coerente con il principio generale di libertà che ispira il riconoscimento costituzionale dei diritti fondamentali, impone considerare che, come regola generale, solo quando è stata accreditata in sede giudiziaria l'esistenza di un pericolo certo per «la sicurezza, la salute e la moralità pubblica», come esse devono venire intese in una società democratica, è pertinente invocare l'ordine pubblico come limite all'esercizio del diritto alla libertà religiosa e di culto" (STC 46/2001, 15.II.2001 fj11).

²⁶ Vedi B. CHÉLINI-PONT, *Commentaire alla Loi 2004-228: «Droit et Religions»* (2005) p. 326-331, che riguarda soprattutto il *Rapport* della Commissione Stasi.

²⁷ Ripetutamente gli autori commentano la dottrina stabilita dal TC spagnolo secondo la quale "quando c'è conflitto tra due diritti fondamentali, il principio di concordanza pratica esige che il sacrificio del diritto chiamato a cedere non vada oltre le possibilità di realizzazione del diritto preponderante" (STC 18.VII.2002 fj12). Cf. S. CAÑAMARES, *Las manifestaciones externas de la religiosidad en el Ordenamiento jurídico español: el empleo de simbología religiosa: AA.VV.*, (coord. A. de la Hera, A. Motilla, R. Palomino), «El ejercicio de la libertad religiosa en España cuestiones disputadas», Madrid 2003, p. 183-185.

dal momento che entrano talvolta nel problema normative sulla sicurezza, obblighi di previdenza, fiscali, ecc. non riconducibili a un interesse meramente privato, anzi.

Un caso emblematico è quello di Cristina, impiegata in un *Free Shop* di aeroporto che un mese dopo la sua assunzione si rivolse alla impresa rivelando che era musulmana e chiedendo di poter: vestire una gonna più lunga di quella dell'uniforme, assentarsi del lavoro nel primo pomeriggio dei venerdì durante tre ore, per assistere alla preghiera collettiva, finire un'ora prima tutto Ramadan, non dover toccare o vendere prodotti di derivazione suina né alcolici.

La impresa rifiutò le richieste della impiegata. Nella sentenza che decide il ricorso, il Tribunal Superior de Justicia de Madrid riconosce che l'importanza della libertà religiosa reclama dai datori di lavoro di facilitare agli impiegati l'adempimento dei doveri religiosi, venendo incontro alle esigenze di orario e di condotta, non imponendo loro mansioni incompatibili con le loro credenze. Ma a questo rispetto corrisponde l'altrettanto doverosa lealtà e buona fede di coloro che sollecitano un impiego di far conoscere opportunamente all'imprenditore la loro appartenenza religiosa e le esigenze che ne derivano, al fine che possa vedere se sono accordabili con la sua specifica struttura²⁸.

Diversa soluzione ebbe il conflitto di un conducente dell'azienda municipale di trasporti pubblici di Palma di Mallorca, che da ebreo praticante indossava il copricapo al lavoro, motivo per il quale la impresa li impose una sanzione. Il tribunale del lavoro diede ragione al lavoratore affermando il suo diritto di coprirsi il capo; l'azienda fece ricorso al TSJ de Baleares allegando che la divisa degli impiegati non include il copricapo per cui non è permesso a nessuno usarlo durante il lavoro nemmeno per motivi di ordine religioso vista la laicità dello Stato proclamata dalla Costituzione.

Il Tribunale rigetta il ricorso e conferma la sentenza stabilendo che sebbene c'è il diritto dell'azienda di imporre la divisa agli impiegati, data l'attività che svolge, e quindi in linea di massima non è consentito ai lavoratori prescindere dell'uniformità, questo diritto non è illimitato e può darsi che debba cedere di fronte ad un diritto maggiore. È comprovato che il conducente non porta il copricapo per seguire mode o per capriccio ma perché prescritto da un precetto religioso. Quindi c'è un conflitto tra diritto della azienda di organizzare il lavoro e la libertà religiosa del lavoratore; questa è un diritto fondamentale che include non solo la facoltà credere ma anche quella di agire e comportarsi secondo le proprie convinzioni. Il conflitto non può essere risolto che

²⁸ Sentenza TSJ de Madrid 776/1997, 27.X.1997, fj2.

mettendo in conto le circostanze di ogni caso in cui si presenta. Nel caso non si può dire che il porto del copricapo sia stato causa di disturbo rischio o incidente di lavoro, tanto che l'impiegato lo ha usato per anni senza problema fino a quando la impresa ha variato criterio e preteso che lo togliesse, andando senza una ragione attendibile contro i sentimenti religiosi del dipendente.

Finisce la sentenza con un richiamo alla azienda all'adempimento effettivo dei valori costituzionali trattandosi poi di una impresa pubblica. Proprio alla laicità statale si era appellata la ditta per sostenere la legittimità della proibizione ingiunta al conducente, cioè invocandola come valore limitativo della libertà; mentre invece il giudice sembra percepirla nel suo versante positivo, come impegno di tutela e apertura nei confronti della libertà stessa.

3. Presenza di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche

Più complessi i casi che si sono presentati per la presenza di immagini e simboli religiosi negli spazi e nei simboli emblematici di pubbliche istituzioni: anche la dottrina italiana se ne è interessata²⁹. Sulla presenza del crocifisso negli uffici pubblici sorse il conflitto nel 1990 di una coppia che volendosi sposare civilmente pretese fosse tolta la croce dell'aula dove il giudice li avrebbe sposati, tuttavia poiché per contrarre civilmente avevano scelto il Tribunale e non l'ufficio del Registro dello stato civile, la Direzione generale cui si rivolsero si dichiarò incompetente.

Sulle immagini sacre negli stemmi delle istituzioni pubbliche ci sono stati due casi famosi. Il primo vide protagonista l'Università di Valencia il cui Consiglio di governo nel aggiornare gli statuti cambiò anche lo scudo e medaglia dell'istituzione togliendo da esso l'immagine della Madonna della Sapienza (art. 12.1 degli statuti). Diversi professori impugnarono il decreto regionale (del 28 ottobre 1985) che approvava gli statuti; rigettato in via amministrativa, il ricorso venne accolto sia dalla Audiencia Territorial de Valencia che dal Tribunal Supremo in cassazione, la cui Sentenza del 12 giugno 1990 ritiene che non si può giustificare la soppressione dell'immagine appellandosi alla non confessionalità dello Stato; difatti sono tante le immagini sacre che fanno parte dei blasoni di enti pubblici aventi origine in altre epoche e arrivati a noi come monumenti di storia e cultura, quindi come parte di un patrimonio che appunto le istituzioni devono particolarmente custodire. Tuttavia il Tribunal Constitucional nella Sentenza del 6 giugno 1991 annullava le dette sentenze, non perché ritenga esigenza della neutralità statale il ritiro della immagine da secoli

²⁹ Vedi F. PATRUNO, *Crocifisso, giurisprudenza straniera e laicità*: OLIR, giugno 2005.

presente nello stemma dell'Università, ma perché i tribunali erano andati oltre la loro competenza a scapito dell'autonomia universitaria, revisionando nel merito una decisione presa legittimamente dal Consiglio costituente dell'Università nell'uso delle competenze che la legge li riconosce.

Anche ad un esame approfondito del gioco fra simbolo sacro e neutralità statale conduce la risoluzione del conflitto, nella fattispecie di segno contrario a quello testé studiato, sorto in una città dell'Andalucía il cui municipio decise di ripristinare il titolo di *Mariana* di cui la città si fregiava nel passato. I ricorrenti, oltre a difetti di procedura, adducevano che l'incorporazione di tale titolo è contraria alla libertà ideologica, religiosa e al carattere aconfessionale dello Stato garantiti nella Costituzione. Il Tribunal Superior de Justicia de Andalucía argomenta però, nella sentenza che risolve il ricorso amministrativo³⁰, che la libertà religiosa, come si profila nella LOLR (1980), comporta il diritto di scegliere liberamente la religione che si intende professare oppure non professare nessuna, di cambiare religione, di abbandonare quella che si aveva, di manifestare liberamente il proprio credo o l'assenza di credo e non essere costretto a dichiarare circa le proprie convinzioni. Includere il titolo di 'Mariana' nell'emblema della città non implica concedere un privilegio ad una certa confessione né un ritorno al confessionismo, poiché non intende imporre una confessione, bensì "prende atto di un fatto rilevante e caratteristico del suo passato storico", come è pure un fatto la grande, radicata devozione dei cittadini all'immagine della Madonna ivi venerata. Il ricorso venne quindi rigettato.

Sembra interessante rilevare diversi particolari di questa decisione: che i giudici hanno interpretato il non confessionismo statale in senso positivo, cioè di stima del fenomeno religioso anche nelle sue manifestazioni popolari e tradizionali; che non abbiano accettato l'uso combinato di due valori, collegati sì ma non omogenei, come sono la libertà religiosa e la laicità che farebbe di questa una sorta di diritto soggettivo a vantaggio soprattutto delle posizioni laiciste ovvero di ateismo militante, la laicità segna una posizione di neutralità da parte dello Stato nei confronti di tutte le religioni presenti nella società, ma non è un diritto; infine che hanno richiesto da chi, contro una situazione o un fatto, invoca la sua libertà religiosa, di dimostrare precisamente la restrizione o costrizione subita.

³⁰ STSJ de Andalucía, 13.III.2003, fj3.

Il crocifisso nelle aule

In Spagna come altrove ci sono stati casi di opposizione alla presenza del crocifisso in alcune scuole. Il più commentato è stato quello della scuola pubblica S. Benito di Madrid. La Associazione di genitori chiese nel Consiglio di scuola il ritiro del crocifisso dalle aule. Il Preside non ammise la discussione dell'assunto e i genitori si rivolsero all'autorità scolastica la quale rispose negativamente alla richiesta poiché, a suo avviso, la presenza delle immagini sacre negli edifici pubblici non infrange alcuna norma. La Direzione Generale della Regione rispose al ricorso amministrativo ordinario che seguì, dichiarando l'incompetenza dell'Amministrazione per disporre la rimozione del crocifisso e indicando invece la competenza del Consiglio di scuola a decidere la questione in ogni centro. Non si acquietò la associazione di genitori ritenendo la presenza del Cristo in croce contraria alla libertà religiosa degli scolari e alla non confessionalità dello Stato, per cui proseguì il ricorso in via contenziosa. Il Tribunal Superior de Justicia de Madrid, senza entrare direttamente nel merito, accolse parzialmente la posizione dei ricorrenti affermando che insieme alla competenza degli organi scolastici, esiste la superiore competenza dell'Amministrazione a "decidere sulla convenienza o meno di mantenere i simboli di una certa religione o ideologia nei Centri pubblici", dal momento che gli spetta il riesame degli atti del Consiglio scolastico; per cui ha il dovere di rispondere ai ricorrenti sulla questione di fondo³¹.

Più in fondo sembra andare la risposta del Difensore del popolo dell'Andalusia alle lagnanze di una associazione per l'educazione laica che ritiene la presenza di segni cristiani nella scuola contraria sia alla non confessionalità sia alla libertà religiosa³². In un rapporto del 6 agosto 2001, egli sostiene che la presenza di immagini cristiane nei locali pubblici non è altro che riconoscere "una realtà sociale indiscutibile quale è la religiosità dei cittadini spagnoli", di conseguenza è logico che venga facilitato l'esercizio della libertà religiosa e il culto della religione più popolare e radicata nella società. Tale presenza non costituisce discriminazione né menoma la neutralità o l'acconfesionismo dello Stato. Da queste parole si deve, secondo me, dedurre che tale presenza nemmeno costituisce indottrinamento.

³¹ STSJ Madrid 1105/2002, 15.X.2002, fj3.

³² Una associazione somigliante e collegata ha presentato ricorso davanti ai tribunali contro la Comunità autonoma di Castilla León, per costringerla a decidere (in senso negativo, si auspica la ricorrente) sulla presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche della regione. La associazione comunque riconosce che la giurisprudenza costituzionale non è orientata secondo la sua pretesa, forse per questo agisce a livello regionale.

Invece riguardo alla libertà religiosa degli scolari bisognerebbe distinguere, secondo l'ombudsman andaluso, la presenza di simboli e immagini nelle aule e quella nei luoghi destinati al culto o all'insegnamento della religione. La legge prevede l'esistenza nelle scuole pubbliche di cappelle, oratori dove si possono celebrare atti del culto cattolico e attività di catechesi e assistenza religiosa; in questi locali la presenza di figure religiose è ammissibile purché nessuno sia costretto ad assistere agli atti ivi realizzati. Diversamente la presenza delle immagini cristiane nelle aule potrebbe costituire una imposizione alle persone di altre religioni e quindi un aggravio alla loro libertà religiosa in senso negativo, per cui, conclude, devono essere ritirate se qualcuno lo chiede³³.

Questa soluzione, che a qualche autore pare convincere³⁴, non sembra però fare altro che spostare il problema, ma non lo affronta. Ci mancherebbe che le immagini sacre fossero bandite dalle cappelle e luoghi di culto o di catechesi, questo non è in discussione; ma lasciarle in quei posti non rende giusto, a mio parere, il dover toglierle da dove sono, cioè dalle aule, per il fatto che qualcuno lo chieda o semplicemente affermi che attentano contro la sua libertà. Nemmeno la questione si pone su collocare o meno il crocifisso, ma se vi siano motivi sufficienti per non lasciarlo dove è già da tempo, non fosse altro –mi si scusi il trabocchetto– perché *melior est condicio possidentis*. Comunque, secondo me, vi deve essere una buona ragione per rimuoverlo e non mera insofferenza³⁵. Se poi la scuola deve essere luogo privilegiato dell'incontro fra culture, idee, stili di vita, c'è da chiedersi quale senso abbia sterilizzarne l'ambiente entro di essa come fosse una campana di vetro, e non piuttosto rivelarsi ambito dove le nuove generazioni affrontano ragionatamente la variegata realtà che comunque trovano fuori ad ogni passo³⁶. Desta perplessità che proprio dagli ambienti che qualche decennio fa difendevano la libertà nella scuola contro la libertà di scuola, giungano ora istanze di neutralismo oltranzista, ovvero di azzeramento storico culturale in materia di religione, si avrebbe l'effetto che nella scuola gli alunni vedono di tutto tranne che qualcosa che ricordi la religione.

³³ Questo rapporto, citato da diverse organizzazioni che militano per la ritirata dei simboli religiosi della vita pubblica, si trova soltanto parzialmente nel sito di una di esse: <http://perso.wanadoo.es/barellab/defenpue.htm>; curiosamente non appare nemmeno citato nel sito ufficiale del Defensor del Pueblo Andaluz <http://www.defensor-and.es/>.

³⁴ Cf. G. MORENO BOTELLA, *Crucifijo y escuela en España*: «Revista general de Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado» (mayo 2003), p. 23-26.

³⁵ Che peraltro potrebbe anche sorgere di fronte ad altri simboli presenti a scuola, come la bandiera o la fotografia del Capo dello Stato, la natura statale dei quali non è detto che basti a escludere il confronto con la sensibilità religiosa di una minoranza.

³⁶ Cf. J. MARTÍNEZ TORRÓN, *Los límites a...*, cit. p. 38-39.

Di ben altro tipo è un caso sorto in Barcellona. I genitori Amallouk, immigrati dal Marocco, si videro assegnare dalla burocrazia regionale, per sei dei loro figli, una scuola di religiosi, il papà si rifiutò di inviarli a scuola paventando la conversione dei bambini al cristianesimo anche per la presenza di immagini sacre nel luogo. Il problema si risolse quando ai minori fu trovato posto in scuole pubbliche assecondando le richieste iniziali dei loro familiari³⁷.

Affrontando la questione sia la giurisprudenza che la dottrina spagnole hanno dato risposte sulla linea delle deliberazioni del Consiglio di Stato italiano³⁸, cioè che si deve tener conto che la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici, anche scolastici, ha un ampio significato che non si può considerare univocamente religioso, ma risponde altresì a motivazioni storiche, culturali, anche a espressione di un animo religioso ampiamente diffuso tra la popolazione, elementi dunque di un patrimonio spirituale da conservare quanto meno alla stregua di quello materiale³⁹.

4. Conclusioni

Da quanto molto sinteticamente ho esposto, ritengo che si possa distinguere fra due specie di casi: quelli sul velo o altri indumenti religiosi sembrano più corrispondenti a un reale conflitto di coscienza o di cultura, e trovano spesso soluzione sulla base di una equilibrata ponderazione dei reali diritti e interessi in posta. Buona parte invece dei conflitti sorti attorno ai simboli, immagini, storie o festività religiose rispondono ad una artificiale esasperazione di fatti e situazioni, a una voluta ricerca dell'urto, sia con l'animo di affermare la propria diversità tipico delle minoranze che si sentono minacciate; sia col desiderio di erodere una presenza per sostituirla con il vuoto, talora interpretando a tale scopo la neutralità dello Stato, tal'altra invocando strumentalmente il rispetto delle minoranze quasi che fosse per forza incompatibile o prevalente su quello della maggioranza⁴⁰; basti notare che ad iniziare il conflitto sono collettivi dell'ateismo militante, spesso non in diretto rapporto con la situazione. Non sempre però sarà così e bisogna riconoscere che i problemi veri si devono risolvere

³⁷ ABC 19 e 23 febbraio 2002.

³⁸ Parere 63/1988 del 27.IV.1988 e Sentenza 556/2006 del 13.I.2006.

³⁹ Sembra d'accordo S. CAÑAMARES, *Empleo de simbología...*, cit. p. 21; critica invece M.C. LLAMAZARES C., *La presencia de símbolos religiosos en las aulas de centros públicos docentes*: J. MARTÍNEZ-TORRÓN (ed.), «La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional», Comares, Granada 1998, p. 569-572. Da tenere in conto le osservazioni di F. VECCHI, *Crocifisso: laicismo iconoclasta e degradazione giurisprudenziale del contenuto di un simbolo*: IE (2004) p. 455-474.

⁴⁰ Cf. F. VECCHI, *Crocifisso: laicismo iconoclasta...*, cit. p. 473-474.

secondo giustizia per la quale il numero è solo un dato in più; compito del giudice sarà vagliare, al di là delle parole, l'esistenza e consistenza reali del conflitto paventato, accertare che vi sia una compressione indebita della libertà religiosa e porre il rimedio strettamente necessario, tentando di comporre gli interessi in gioco, senza smontare tutta una tradizione di presenza di fronte a alcuni pochi casi che forse non lo richiedono.

A mio parere si deve tener conto che i segni e le immagini religiose presenti nell'ambito statale sono in continuità con la presenza degli stessi nella vita sociale e privata della popolazione⁴¹. Probabilmente corrispondono a trascorsi di più ampia omogeneità religiosa e culturale della società, verosimilmente sull'onda del pluralismo e la diversità andranno via via scomparendo. Ma la loro attuale presenza pubblica, per quanto essendo più visibile possa maggiormente essere tacciata di offensiva, non è estranea ai valori e principi di ordine morale e giuridico, politico, economico o sociale, che orientano e strutturano al giorno di oggi la vita della comunità. Nella nostra cultura, fra crocefisso, diritti umani, uguaglianza uomo donna, distinzione tra ordine temporale e spirituale e via dicendo, corre un filo conduttore che li collega. Può variare l'apprezzamento sociale di ciascuno di questi valori, può pensarsi che si possa prescindere degli uni senza intaccare gli altri, ma non è compito dei poteri pubblici orientare o forzare questa evoluzione bensì recepirla⁴². Il vuoto poi non esiste: come per i valori e i punti di riferimento, anche i simboli (religiosi o succedanei) soltanto si possono sostituire: tolti gli uni appaiono altri.

L'esperienza spagnola in tema di simboli e segni religiosi è simile a quella italiana, perlomeno più vicina di quella di altri paesi. In entrambe si cerca di affrontare i conflitti senza esasperare la laicità statale o farne un impiego partigiano. Tuttavia, mentre per l'uso di indumenti religiosi l'approccio sembra abbastanza somigliante, nella questione della presenza dei simboli nello spazio pubblico la realtà spagnola mi è sembrata più rinunciataria delle proprie tradizioni e radici; non per venire incontro a reali problemi di convivenza o di sensibilità sociale, ma per una iniziale passività che forse ha finito addirittura per suscitare, favorendo una cultura che proprio vantandosi di essere indipendente da qualunque matrice religiosa e ostentandosi portatrice di valori comuni e non di parte, pretende di sostituirsi senza appello a ogni tradizione e costume; che il pensiero quanto più debole, permissivo e relativo si presenta, tanto più

⁴¹ Cf. BENEDETTO XVI, *Omelia* 15.VIII.2005.

⁴² Cf. Costituzione spagnola, art. 16.3. L'equilibrio fra le due clausole di questo comma esige (almeno) che nessuna interpretazione di una di esse conduca in pratica alla rimozione dell'altra.

rischia di divenire in pratica dispotico, chiuso ed escludente. Di recente vi sono segni di una più convinta custodia delle proprie radici, compatibile col rispetto di chi non si riconosce in esse⁴³.

⁴³ La stampa segnala il caso dell'ordine degli avvocati di Madrid la cui assemblea, nel dicembre 2006, decise per larga maggioranza di non prendere in considerazione la proposta di alcuni membri di ritirare le immagini sacre presenti nei propri locali. In una scuola di Malaga i genitori cattolici chiesero la dimissione della insegnante che aveva tolto il presepe fatto dagli alunni. Anche nella scuola di Fuentes de Nava (Palencia) il crocifisso è stato rimesso a posto dal Consiglio di scuola a richiesta dei genitori (Nortecastilla.es, 12.I.2007).